

COLLEGIO DI NAPOLI

composto dai signori:

(NA) CARRIERO	Presidente
(NA) DOLMETTA	Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) CAGGIANO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) PORZIO	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(NA) SBORDONE	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ILARIA AMELIA CAGGIANO

Seduta del 14/12/2021

FATTO

Parte ricorrente è titolare di un contratto di finanziamento mediante cessione del quinto della pensione, stipulato in data 04/06/2014 ed estinto in data 09/12/2021 previa emissione di conteggio estintivo.

Insoddisfatta dell'interlocuzione avuta con l'intermediario, sulla base della sentenza Lexitor e della decisione n. 26525/2019 del Coordinamento, si rivolge all'Arbitro chiedendo il rimborso degli interessi e oneri non goduti per i seguenti importi e titoli:

- Interessi per euro 584, 04, al netto dei rimborsi già effettuati;
- Commissioni A per euro 109,16;
- Commissioni C per euro 464,52;
- Oneri assicurativi per euro 280,95.

per complessivi euro 1.438,67, oltre interessi legali e spese difensive.

Costitutosi ritualmente, l'intermediario incorporante della mandataria eccepisce:

- di aver già rimborsato alla ricorrente tutti gli oneri dovuti in base alla normativa italiana e al costante, decennale orientamento da sempre tenuto al riguardo dalla Banca d'Italia, dall'Arbitro Bancario Finanziario e dal Giudice ordinario;
- che le direttive europee, secondo la stessa Corte di Giustizia Europea, non hanno efficacia fra privati come confermato, con specifico riguardo alla sentenza Lexitor, dal Tribunale di Napoli con sentenza n. 10489/2019;
- che la Direttiva 2008/48/CE, pure nella interpretazione fornita dalla sentenza Lexitor, può trovare applicazione diretta nei soli rapporti verticali, non nei rapporti fra

privati. Pur consapevole di ciò, il Collegio di coordinamento ABF ha ritenuto di poter superare questo principio, interpretando il diritto nazionale in senso conforme ai principi affermati dalla CGUE nonostante l'obbligo di interpretazione conforme sia precluso nel caso in cui la norma interna, come nel caso di specie, sia insanabilmente confliggente con la norma sovranazionale (cita, in proposito, consolidata giurisprudenza della CGUE);

- che il contratto oggetto di ricorso, redatto in conformità alle previsioni di legge, specifica analiticamente quali sono i costi *recurring* oggetto di rimborso nel caso di estinzione anticipata, di cui il cliente ha ottenuto, in sede di conteggio estintivo, il ristoro della quota non maturata, vale a dire la commissione prevista a favore della mandataria per la gestione del finanziamento, di cui alla lett. b) del contratto e delle spese di incasso quote di cui alla letter f);

- con riferimento agli oneri relativi alla polizza di cui al punto g) del contratto, che verranno rimborsati dalla compagnia assicurativa secondo le formule attuariali previste nelle Condizioni Generali di Assicurazione della compagnia che ha rilasciato la polizza;

- la natura *up front* degli oneri: di cui alla lett. a) del contratto "commissioni in qualità di mandataria del Finanziatore per il perfezionamento del finanziamento, incluse le spese di istruttoria"; di cui alla lett. c) del contratto "provvigioni all'intermediario del credito" in quanto facenti riferimento all'attività di perfezionamento del finanziamento e già interamente maturati; di cui alla lett. d) del contratto "imposte e tasse" già interamente maturate in quanto facenti riferimento all'attività di perfezionamento del contratto;

- che la "provvigione dell'intermediario del credito" ha natura *up front* e richiama in questo senso sia il testo contrattuale dell'allegato al modulo SECCI sia la definizione di "intermediari del credito" fornita dall'art. 121, comma 1, lett. h del TUB, dalle "Disposizioni di Trasparenza" emanate dalla Banca d'Italia (sez. VII, par. 2) e dalla guida della Banca d'Italia "Il credito ai consumatori in parole semplici";

- che è da ritenere infondata la richiesta di restituzione degli interessi secondo il criterio lineare essendo contraria al testo contrattuale che prevede un piano di ammortamento alla francese. È peraltro provato che la cliente ha pagato solo gli interessi relativi alle quote scadute al momento dell'estinzione anticipata, perché nel calcolo del debito residuo - di cui al conto estintivo - la banca ha decurtato tutti gli interessi sulle rate future;

- che una recente decisione del Collegio di Roma (n. 12183/21) afferma che "la previsione vada interpretata secondo buona fede e ragionevolezza, tenendo conto anche delle altre previsioni di contratto, da cui non può che discendere l'infondatezza della pretesa della parte ricorrente, in coerenza, peraltro, con il principio imperativo e inderogabile statuito dall'art. 125 *sexies*, comma 1, TUB secondo cui la riduzione del costo totale del credito è "pari all'importo degli interessi e dei costi dovuti per la vita residua del contratto", con conseguente "abbuono" dei soli interessi che devono ancora maturare e non di quelli già maturati per un godimento del capitale già verificatosi. Ed in coerenza altresì con quanto stabilito dal Collegio di coordinamento con la decisione n. 1003 del 2016 secondo cui per gli interessi la riduzione non può che riguardare la porzione non maturata;

- in merito alla richiesta di restituzione del premio assicurativo non maturato, di aver già provveduto a rimborsare quanto dovuto secondo quanto comunicato dalla compagnia assicurativa e quanto disposto nelle Condizioni generali di assicurazione;

- circa la richiesta di rifusione delle spese per l'assistenza professionale, che tale istanza non possa trovare accoglimento per carenza probatoria ed inoltre perché il ricorso all'Arbitro – considerata la natura alternativa del procedimento - non necessita del patrocinio di un difensore.

Ciò premesso, chiede all'Arbitro di rigettare il ricorso.

In sede di repliche parte ricorrente fa presente che la decisione del Collegio di Roma n. 12183/21 citata dall'intermediario, ha creato un contrasto tra i Collegi e persino all'interno degli stessi. Chiede che la questione venga devoluta al Collegio di Coordinamento affinché venga ripristinato un unico orientamento. Sulla modifica apportata all'art.125 sexies TUB fa presente che il recente intervento normativo non incide sulla rimborsabilità di tutti i costi patiti dal consumatore. In conclusione, si insiste per l'accoglimento delle domande contenute nel ricorso.

In sede di controrepliche la convenuta evidenzia come la decisione del Collegio di Roma (12183/21), contrariamente a quanto asserito da parte ricorrente, non difetta di motivazione "limitandosi a richiamare la buona fede e la ragionevolezza", ma ha fondato la sua *ratio* nella correttezza e nella trasparenza di tutte le ulteriori previsioni contrattuali presenti nella documentazione sottoscritta e consegnata al ricorrente in sede di sottoscrizione del medesimo contratto. Ribadisce la chiarezza della pattuizione un piano di ammortamento alla francese e dell'obbligo del ricorrente di pagare tutti gli interessi così maturati fino alla data dell'estinzione anticipata. Chiede quindi il rigetto del ricorso.

DIRITTO

Il Collegio deve anzitutto esaminare la domanda di restituzione, secondo il criterio *pro rata temporis*, degli interessi corrispettivi ancora da maturarsi sul finanziamento.

La ricorrente deduce l'applicabilità di tale metodo di calcolo lineare, pur in presenza di un piano di ammortamento alla francese peraltro già utilizzato in sede di conteggio estintivo.

In merito, lo schema contrattuale, alla sezione 4 del modulo SECCI, rubricata "*altri importanti aspetti legali*", prevede espressamente che per gli oneri che maturano nel corso del rapporto contrattuale – tra cui figurano espressamente gli interessi – : "*in tal caso il Cliente avrà diritto al rimborso della quota di interessi e di oneri non ancora maturati; tale quota viene calcolata in proporzione al tempo che rimane tra la richiesta di estinzione e la scadenza naturale del contratto, dividendo ciascun importo massimo per il numero di quote previste dal finanziamento e moltiplicandolo per il numero delle rate residue*".

Applicando i criteri dell'interpretazione letterale e conservativa, tale previsione detta il criterio di rimborso del finanziamento nel sol caso di estinzione anticipata, basato sul calcolo lineare (in tal senso, estensivamente, v. Coll. Napoli, dec. 311 del 07 gennaio 2021).

Peraltro, anche volendosi rilevare la possibile ambiguità della clausola in esame nel contesto del regolamento contrattuale, deve richiamarsi la disposizione a tenore della quale "in caso di dubbio sul senso di una clausola, prevale l'interpretazione più favorevole al consumatore" (art. 1370 c.c e art. 35, comma 2, cod. cons.), seguita dal prevalente orientamento dei Collegi territoriali di questo Arbitro, cui questo Collegio ritiene di aderire, in base al quale, in caso di ambiguità della clausola, si applica il criterio *pro rata temporis* anche per la restituzione della quota interessi (per quanto ovvio, se oggetto di specifica domanda) qualora nel modulo SECCI allegato al contratto è previsto, da un lato, che gli interessi vadano restituiti con il criterio *pro rata temporis* e, dall'altro, che le rate del finanziamento sono calcolate secondo il piano di ammortamento alla francese (cfr. ABF Napoli, dec. n. 11611/2020). È indubbio, infatti, che il meccanismo di imputazione utilizzato dal piano di ammortamento "alla francese" non determini un maggior onere in termini di interessi per il debitore se il finanziamento si sviluppa lungo tutto l'arco temporale originariamente pattuito; diversamente, in caso di estinzione anticipata del rapporto, il mutuatario subisce un pregiudizio in termini di maggiori interessi pagati, poiché tale piano anticipa l'esazione degli interessi, consentendo al creditore di incassare rata per

rata tutti i frutti maturati, non solo quelli generati dalla quota di capitale in scadenza (Coll. ABF Napoli n. 17944/2020). Esso risulta quindi meno favorevole per il cliente.

Per le ragioni suesposte, tenuto conto che il finanziamento è stato estinto in corrispondenza alla 48a rata su un totale di 120 il Collegio reputa la domanda meritevole di accoglimento, accertando il diritto della ricorrente alla restituzione di euro 584,04, a titolo di interessi corrispettivi, oltre interessi legali.

Venendo all'esame della domanda relativa al riconoscimento del diritto della ricorrente ad una riduzione del costo totale del finanziamento anticipatamente estinto e al rimborso (*pro rata temporis*) degli oneri commissionali, anche tale diritto trae il proprio fondamento normativo nelle disposizioni di cui all'art. 121, co. 1 lettera e) del TUB, che indica la nozione di costo totale del credito e all'art. 125-sexies T.U.B., il quale recita, nella formulazione attualmente vigente introdotta dall'11 – *octies* del d.l. 25 maggio 2021, n. 73 come convertito dalla l. n. 106 del 23 luglio 2021, che:

«Art. 125-sexies (Rimborso anticipato). — 1. *Il consumatore può rimborsare anticipatamente in qualsiasi momento, in tutto o in parte, l'importo dovuto al finanziatore e, in tal caso, ha diritto alla riduzione, in misura proporzionale alla vita residua del contratto, degli interessi e di tutti i costi compresi nel costo totale del credito, escluse le imposte.*

2. *I contratti di credito indicano in modo chiaro i criteri per la riduzione proporzionale degli interessi e degli altri costi, indicando in modo analitico se trovi applicazione il criterio della proporzionalità lineare o il criterio del costo ammortizzato. Ove non sia diversamente indicato, si applica il criterio del costo ammortizzato.*

[...]

Tuttavia, il secondo comma del citato art. 11-*octies* stabilisce che:

“L'articolo 125-sexies del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, come sostituito dal comma 1, lettera c), del presente articolo, si applica ai contratti sottoscritti successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Alle estinzioni anticipate dei contratti sottoscritti prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto continuano ad applicarsi le disposizioni dell'articolo 125-sexies del testo unico di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993 e le norme secondarie contenute nelle disposizioni di trasparenza e di vigilanza della Banca d'Italia vigenti alla data della sottoscrizione dei contratti”.

La norma contenuta nell'art. 11-*octies* prevede pertanto un “doppio binario” nella disciplina delle restituzioni (in caso di estinzione anticipata), basato sul tempo della stipula del contratto di finanziamento:

1. per i contratti stipulati dopo l'entrata in vigore della l. n. 106 del 23 luglio 2021 (riferita al cd. Decreti sostegni *bis*), un sistema restitutorio, applicabile agli interessi e a tutti i costi compresi nel costo totale del credito (escluse le imposte) e determinato dai criteri contrattualmente stabiliti (di tipo proporzionale o del costo ammortizzato, quest'ultimo operante anche in via suppletiva);

2. per quelli anteriori a tale data (art. 11 *octies*, co. 2), le restituzioni sono governate dalla previgente formulazione dell'art. 125 sexies TUB, la quale imponeva una riduzione del costo totale del credito, “pari” all'importo degli interessi e “dei costi dovuti per la vita residua del contratto, dalle norme secondarie emanate dalla Banca d'Italia. Giova ricordare che l'interpretazione diffusa e pacifica (anche di questo Arbitro - Coll. Coord., 6167/2014; 10003/2016; 10017/2016; 100035/2016) della normativa previgente, primaria e secondaria (tra le altre, Comunicazioni Banca d'Italia 10.11.2009 e 07.04.2011), era nel senso di ritenere che la riduzione del costo andasse applicata alle voci soggette a maturazione nel tempo (*recurring*), o in ogni caso a quelle previste da clausole opache nonché ai costi assicurativi, non anche le voci di costo relative alle attività preliminari alla

concessione del prestito (*up front*), e calcolata secondo il criterio della competenza economica (cd. *pro rata temporis*), secondo uno sviluppo lineare/proporzionale, contrattualmente derogabile in presenza di una differenziazione dei costi in ragione delle frazioni di tempo

Per tale ultima classe di contratti, quelli governati dalla norma intertemporale dell'art. 11 *octies*, co. 2, si è posto tuttavia il problema di individuare in concreto il contenuto della disciplina applicabile, considerato che a partire dal settembre 2019, l'interpretazione del previgente art. 125 *sexies* TUB era stata adeguata per effetto della sentenza cd. *Lexitor* (decisione CGUE 11 settembre 2019 in causa C-383/18, relativa all'art. 16, par. 1, della Direttiva 2008/48/CE, di cui l'art. 125-*sexies* del TUB costituisce attuazione) nel senso di ritenere che *“il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito include tutti i costi posti a carico del consumatore. Sulle ricadute di tale sentenza nell'ordinamento nazionale, il Collegio di Coordinamento con decisione n. 26525/2019 aveva enunciato il seguente principio di diritto: “A seguito della sentenza 11 settembre 2019 della Corte di Giustizia Europea, immediatamente applicabile anche ai ricorsi non ancora decisi, l'art. 125 sexies TUB deve essere interpretato nel senso che, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, il consumatore ha diritto alla riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito, compresi i costi up front. “Il criterio applicabile per la riduzione dei costi istantanei, in mancanza di una diversa previsione pattizia che sia comunque basata su un principio di proporzionalità, deve essere determinato in via integrativa dal Collegio decidente secondo equità, mentre per i costi recurring e gli oneri assicurativi continuano ad applicarsi gli orientamenti consolidati dell'ABF” [...].*

In tale scenario, il richiamo congiunto alla normativa primaria e secondaria da parte dell'art. 11 *octies* l. 106/2021 per i contratti stipulati prima dell'entrata in vigore del Decreto *Sostegni - bis* ha riproposto la questione interpretativa sul previgente art. 125 *sexies* TUB, e sollecitato l'intervento del Collegio di Coordinamento, sulla questione *“se la norma intertemporale dettata dal ... comma 2 dell'art. 11-octies del decreto Sostegni-bis imponga di modificare l'orientamento fin qui seguito da questo Arbitro... a proposito del rimborso degli oneri non maturati in caso di anticipata estinzione del finanziamento da parte del consumatore contraente. In particolare...se tale disposizione legislativa imponga di disapplicare il principio di diritto enunciato nella.... sentenza Lexitor al rimborso anticipato dei contratti stipulati anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto Sostegni-bis (25.7.2021), applicandolo solo a quelli stipulati posteriormente a tale data”*.

Al Collegio di Coordinamento è stato richiesto di verificare se ai contratti stipulati prima dell'entrata in vigore dell'art. d.l. 25 maggio 2021, n. 73, sia applicabile, ai fini del rimborso in sede di estinzione anticipata, l'interpretazione fornita dalla sentenza *Lexitor* che ha ritenuto che ai sensi della disciplina europea siano rimborsabili tutti i costi posti a carico del consumatore, ovvero quella comportante la distinzione tra costi *up front* e *recurring*, determinatasi in precedenza con riguardo all'interpretazione sistematica della normativa primaria e secondaria. Con decisione n. 21676 del 15/10/2021, il Collegio ha osservato che il secondo comma della disposizione *“individua la disciplina applicabile all'estinzione anticipata dei contratti conclusi anteriormente al 25 luglio 2021 in quella pro tempore vigente al momento della loro stipulazione: non solo però in base al testo della norma primaria (art. 125-*sexies* TUB), che, isolatamente considerata, è stata correttamente ed estensivamente interpretata dal Collegio di Coordinamento con la pronuncia n. 26525/2019 in conformità alla interpretazione della Direttiva di cui costituiva fedele trasposizione, ma anche in base al testo e al significato delle disposizioni di vigilanza e trasparenza della Banca d'Italia vigenti alla data di sottoscrizione dei contratti”*.

Sulla scorta di tali premesse, ha precisato che *“all'interno del nuovo art. 11 octies, comma 2°, la bipartizione fra contratti stipulati successivamente al 25 luglio 2021 – soggetti al*

nuovo art. 125-sexies TUB – e contratti anteriori a tale data – sottoposti invece alla disciplina, primaria e secondaria, vigente al momento della stipulazione – appare corrispondere ad una consapevole determinazione del legislatore della Novella, che non può ragionevolmente non aver tenuto presente l'interpretazione dell'art. 16 della direttiva prospettata dalla CGUE nella... sentenza Lexitor”, aggiungendo che “ l'eventuale antinomia tra diritto interno e diritto europeo non sembra neppure superabile con la disapplicazione della norma nazionale conflittuale giacché la sua disapplicazione (rectius, non applicazione) può operare solo quando la norma della Unione europea (nella specie, la Direttiva interpretata dalla CGUE) abbia efficacia diretta, il che è escluso nei rapporti orizzontali, quali sono quelli che intercorrono tra banche e clienti.... In siffatta situazione, a un Giudice che ritenesse eventualmente di ravvisare un contrasto della norma nazionale con gli artt. 11 e 117 della Costituzione resterebbe aperta la possibilità di sollevare questione di costituzionalità davanti alla Consulta. Ma questa astratta possibilità è notoriamente preclusa all'Arbitro bancario, che non è un organo giurisdizionale” e “ non può sollevare questioni pregiudiziali avanti alla Corte di Giustizia Europea”.

Ha quindi enunciato il seguente principio di diritto:

“In applicazione della Novella legislativa di cui all'art. 11-octies, comma 2°, ultimo periodo, d.l. 25 maggio 2021, n. 73, convertito in legge n. 106 del 23 luglio 2021, in caso di estinzione anticipata di un finanziamento stipulato prima della entrata in vigore del citato provvedimento normativo, deve distinguersi tra costi relativi ad attività soggette a maturazione nel corso dell'intero svolgimento del rapporto negoziale (c.d. costi recurring) e costi relativi ad adempimenti preliminari alla concessione del prestito (c.d. costi up front). Da ciò consegue la retrocedibilità dei primi e non anche dei secondi, limitatamente alla quota non maturata degli stessi in ragione dell'anticipata estinzione, così come meglio illustrato da questo Collegio nella propria decisione n. 6167/2014”.

Tornando alla domanda del ricorrente, essa fa riferimento al rimborso delle commissioni previste in favore della mandataria (per il perfezionamento del contratto) sub lett. A); alle provvigioni di intermediazione; ai costi assicurativi.

Il contratto *de quo* risulta stipulato in data 04/06/2014 e pertanto, risultando applicabili l'art. 125 sexies nella previgente formulazione nonché le disposizioni di vigilanza e trasparenza della Banca d'Italia vigenti alla data di sottoscrizione dei contratti, in doverosa adesione all'interpretazione del Collegio di Coordinamento (dec. 21676/21), questo Collegio ritiene di non accogliere la domanda restitutoria per le seguenti voci di costo, in quanto, alla luce dei consolidati orientamenti dei Collegi, qualificabili come *up front*:

- Commissioni in favore della mandataria per il perfezionamento del contratto (sub). A, essendo previste per la remunerazione di attività istruttorie e preparatorie;
- Commissioni d'intermediazione (lett. C), in base alla documentazione in atti, essendo documentata la consegna al ricorrente di un allegato al SECCI in cui sono specificati i ruoli e le funzioni dei soggetti intervenuti in fase di collocamento (e in cui l'attività svolta dall'intermediario del credito viene delimitata alla fase di perfezionamento del finanziamento);

Quanto ai costi assicurativi, il Collegio rileva che la Compagnia assicurativa interessata ha provveduto a rimborsare al ricorrente quanto dovuto (per l'importo complessivo di € 383,71), in applicazione delle Condizioni generali di assicurazione (CGA) *ex ante* portate a sua conoscenza e regolarmente accettate nell'ambito dell'adesione alla polizza, essendo stato il fascicolo informativo firmato per presa visione e risultando coerente sotto il profilo temporale con la proposta assicurativa. Pertanto, secondo il consolidato orientamento dell'Arbitro, la domanda di rimborso dei costi assicurativi secondo il criterio *pro rata temporis* non può essere accolta, dovendosi applicare il criterio contrattuale resto noto al cliente prima della conclusione del contratto.

Con riguardo alla domanda di refusione delle spese legali, il Collegio accoglie l'eccezione dell'intermediario e, in ragione della serialità delle questioni trattate in conformità con gli orientamenti condivisi tra i Collegi, la rigetta.

Pertanto, il Collegio ritiene che la ricorrente abbia diritto all'importo complessivo di € 584,04, oltre interessi legali.

P.Q.M.

In parziale accoglimento del ricorso, il Collegio dichiara l'intermediario tenuto alla restituzione dell'importo di € 584,00, oltre interessi legali dalla data del reclamo.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
GIUSEPPE LEONARDO CARRIERO